



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BELISARIO, LI GOTTI, PARDI, GIAMBRONE,  
BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI,  
MASCITELLI e PEDICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2011**

Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alle funzioni pubbliche elettive, con riferimento ai soggetti condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, già parte di altra proposta normativa più ampia presentata nel novembre 2008 dal Gruppo «Italia dei Valori», si pone l'esclusivo obiettivo di riproporre il tema dell'incandidabilità alla carica di deputato e senatore, nell'ambito dell'ormai languente dibattito sul complesso sistema elettorale, in sostituzione della famigerata legge elettorale vigente. Si pone, altresì, l'obiettivo di contribuire all'accelerazione del seguito dell'esame, seno alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, dell'atto Senato n. 3: disegno di legge di iniziativa popolare più volte, invano, sollecitato e di contenuto simile.

Occorre ribadire, in questa sede, che il Gruppo «Italia dei Valori» ha presentato svariati disegni di legge incidenti anche sulla materia dell'incandidabilità, dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei parlamentari, riferiti anche agli incarichi di governo. Istituti che dovrebbero trovare applicazione – come contenuto nelle varie proposte normative – in casi di conflitti di interesse (atto Senato n. 1212, 18 novembre 2008), di coinvolgimento soggettivo per taluni reati contro la pubblica amministrazione (atto Senato

n. 2164, 6 maggio 2010), nonché per soggetti sottoposti a procedimenti penali per delitti di particolare gravità sociale (atto Senato n. 2379, 14 ottobre 2010).

In forza, quindi, del mancato esame dei disegni di legge suddetti nelle sedi parlamentari proprie, qui si ripropone esclusivamente l'istituto dell'incandidabilità, e non meramente dell'ineleggibilità, alla carica di deputato e di senatore, per i soggetti condannati in via definitiva per un delitto non colposo (articolo 1).

Proprio per non «appesantire» *ab origine* il percorso legislativo per l'auspicato miglioramento, anche parziale, della legislazione elettorale, le varie fattispecie di limitazioni della possibilità di assumere l'incarico parlamentare – nonché governativo – verranno riproposte, in via emendativa, non appena le sedi parlamentari lo renderanno opportuno.

Questo anche per dimostrare – in modo concreto e tangibile – una reattività positiva e costruttiva tra le legittime istanze dei cittadini e la vita delle Istituzioni rappresentative: assolutamente bisognose di recuperare una dignità ed un rispetto ormai drammaticamente e pericolosamente perduto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1**

*(Nuove disposizioni in materia di incandidabilità alla carica di deputato o di senatore)*

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al capo II del titolo II sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

2. Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma 1, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronunzia della decadenza.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. La Camera dei deputati dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

5. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Candidabilità ed eleggibilità».

